



STATUTO

CENTRO STUDI AIKIDO AIKIKAI A.S.D.

(B)

TITOLO I – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 1 – Costituzione - Denominazione – Sede – Durata

E' costituita, con sede in Roma, in Via Nicola Nisco n.7, in forma di Associazione sportiva dilettantistica l'Associazione sportiva e culturale, denominata "CENTRO STUDI AIKIDO AIKIKAI Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito Associazione).

L'Associazione si conforma alle norme della Costituzione della Repubblica Italiana, a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilierà mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE.

ART.2 – Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della pratica dell'Aikido e delle discipline affini intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dell'Aikido e delle discipline affini.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio;

L'Associazione riconosce tutte le disposizioni del CONI e s'impegna ad accettare e recepire le decisioni che l'Ente di promozione sportiva cui si affilierà dovesse prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiranno quindi parte integrante del presente statuto le norme gli statuti e i regolamenti, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate, dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione sarà affiliata.

L' Associazione si prefigge come scopo:

lo studio, la pratica e la diffusione dell'AIKIDO, secondo lo spirito tradizionale giapponese derivato dall'insegnamento espresso dal Doshu presso l'HOMBU DOJO di Tokyo e che sulla base di ciò , a livello internazionale, viene generalmente definito come "Aikido Aikikai";

La formazione, la promozione e la tutela della figura dell'Insegnante di Aikido e degli aspiranti tali;

La tenuta di un Albo Sociale Insegnanti e Cinture nere di Aikido.

A tali fini l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e culturali dilettantistiche;
- b) organizzare manifestazioni sportive e culturali in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica della disciplina;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare proprie rappresentative per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative nazionali ed internazionali;
- g) promuovere corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per tecnici di Aikido ed altre discipline affini;
- h) stipulare protocolli d'intesa con Enti ed Organizzazioni a carattere nazionale per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'Aikido;
- i) promuovere e sviluppare discipline affini all'Aikido sotto l'aspetto motorio e/o filosofico quali, a titolo indicativo: Aikitaiso, AikiJutsu, Aikiken, Aikijo, KenJutsu, Judo, Karate;
- l) promuovere e sviluppare la pratica e l'insegnamento di discipline riconducibili nell'alveo delle arti marziali, della difesa personale e della sicurezza sociale in genere.

TITOLO III - SOCI (Associati)

ART.3

Condizioni della ammissione degli associati. - Diritti e gli obblighi degli associati.

Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono previste quattro categorie di Soci:

I. **SOCI FONDATORI**, che si fanno garanti dell'attenzione agli elevati livelli tecnici, didattici ed etici che l'Associazione si prefigge di perseguire e preservare.

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

II. **SOCI PROMOTORI**, sono coloro che hanno aderito all'Associazione in sede di fondazione sottoscrivendo la domanda di ammissione entro 30 giorni dalla data di costituzione;

III. **SOCI ORDINARI**, sono coloro la cui domanda di far parte dell'Associazione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo;

IV. **SOCI ONORARI** sono coloro che per alti meriti e riconosciuta levatura morale entrano a far parte dell'Associazione su designazione del Consiglio Direttivo.

Requisiti per divenire soci sono:

- a) condividere il presente statuto;
- b) accettare di tesserarsi all'EPS di riferimento;
- c) aver presentato domanda di ammissione all'Associazione;
- d) aver ricevuto l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo;

I soci sono tenuti a:

- 1) Versare i contributi annuali all'Associazione;
- 2) Partecipare alle iniziative dell'Associazione;
- 3) Partecipare all'Assemblea degli Associati;
- 4) Rispettare Statuto e Regolamenti dell'Associazione;
- 5) Rispettare Statuto e Regolamenti dell'Ente di Promozione sportiva di riferimento;

La suddivisione delle suddette categorie di soci viene fatta solo per scopi organizzativi interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo. Tutti i soci, infatti, hanno uguali diritti ed uguali doveri.

I Soci, all'atto dell'iscrizione, sottoscrivono una tessera nominativa.

Essi hanno eguale diritto di partecipazione all'Assemblea e di voto. Possono proporre questioni da dibattere ed iniziative da intraprendere. Hanno facoltà di accedere ai verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di ricevere informazioni sulle attività ed iniziative dell'Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

La funzione informativa può essere assolta attraverso la pubblicazione di notizie sul sito internet dell'Associazione o attraverso altro strumento editoriale.

ART.4 – Domanda di ammissione all'Associazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 5 – Diritti dei Soci.

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi associativi.

ART. 6 – Contributo associativo.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita e non è frazionabile. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili eccetto causa morte. Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili.

TITOLO IV - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 7 – Decadenza del Socio

La qualifica di socio si perde per recesso, radiazione o a causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il socio che non partecipa alle attività dell'Associazione né provveda al pagamento della quota associativa si considera decaduto. Il socio decaduto può iscriversi nuovamente all'Associazione.

ART. 8 – Provvedimenti Disciplinari

Il Consiglio Direttivo può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo, che consiste nella comunicazione al socio del rilievo circa la mancanza commessa e il contestuale invito a non ricadervi;
- ammonimento, formale comunicazione della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- sospensione, formale comunicazione di sospensione del rapporto associativo per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- radiazione, nella quale incorre il socio che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) pur partecipando alle attività dell'Associazione si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) svolga attività contrarie, conflittuali o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione;
 - d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, sentito l'interessato che ne faccia richiesta

La radiazione è comunicata ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata.

Il socio interessato dal provvedimento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea generale dei soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera

dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE - INDICAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 9 - Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e dai diritti di cui l'Associazione è titolare ed è alimentato dall'ammontare dei contributi annuali dei soci stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo gestisce i fondi dell'Associazione conservati presso un conto corrente postale o bancario intestato alla stessa.

Il controllo contabile è demandato al Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà comunque acquisire risorse economico-finanziarie attraverso:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni e sottoscrizioni;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Il fondo comune dell'Associazione, non è ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART.10 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I Bilanci, consuntivo e preventivo, redatti a cura del Tesoriere, sono verificati in seduta separata dal Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

TITOLO VI - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART.11 – Casi di estinzione.

L'Associazione cesserà di esistere per uno dei seguenti casi:

- a) Se lo scioglimento è deliberato in Assemblea dalla maggioranza dei tre quarti degli associati;
- b) Se per due anni consecutivi l'Assemblea non approva il bilancio;
- c) Se per due anni consecutivi il Consiglio Direttivo non raggiunge la pienezza del numero dei membri previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- d) Se il Consiglio Direttivo accerta l'impossibilità di raggiungere gli scopi associativi;

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità analoghe e di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, così come richiesto dall'art. 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle Imposte sui redditi.

TITOLO VII - ORGANI ASSOCIATIVI

ART.12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Direttore Tecnico.

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione restano in carica per 5 (cinque) anni salva diversa deliberazione in fase di nomina e sono rieleggibili.

ART. 13 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

La convocazione dell'assemblea potrà essere, altresì, richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, proponendone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Ogni socio può essere rappresentato in assemblea per mezzo di delega scritta esclusivamente ad altro socio.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ART. 14 – Compiti dell'Assemblea dei soci

L'assemblea degli Associati ha tra i suoi compiti:

- a) Impartire le direttive generali sullo svolgimento dell'attività e sui progetti dell'Associazione.
- b) Approvare i bilanci.
- c) Deliberare le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti.
- d) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.
- e) Eleggere i componenti del Comitato Tecnico nazionale.

ART. 15 – Assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Delle riunioni è redatto e conservato processo verbale a cura del Presidente. Qualsiasi Socio ha diritto di accedere al verbale. Il verbale è, comunque, pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

ART. 16 –Assemblea straordinaria dei soci

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con comunicazione inviata ai soci, attraverso lettera raccomandata ovvero posta elettronica o fax, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. approvazione e modificazione dello statuto sociale;
2. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
3. scioglimento dell'associazione;
4. modalità di liquidazione.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato all'amministrazione e gestione dell'Associazione.

Esso è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni ed elegge a maggioranza al proprio interno un Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Elegge inoltre al proprio interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Comitato Tecnico Nazionale, tramite uno o più delegati senza diritto di voto, ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e proporre questioni da discutere.

Compiti del Consiglio sono:

- a) Eseguire le delibere assembleari;
- b) prestare collaborazione alle attività deliberate dal Comitato Tecnico Nazionale;
- c) amministrare l'Associazione provvedendo anche alla redazione del bilancio annuale;
- d) curare i rapporti giuridici con soggetti terzi;
- e) curare gli interessi legali e patrimoniali dell'Associazione;
- f) riscuotere i contributi associativi e di altro tipo (contributi stages, contributi gradi Aikikai, ecc.);
- g) deliberare su questioni, controversie e censure di ordine disciplinare e deontologico relative agli Associati, comprese le ipotesi di radiazione per gravi motivi;
- h) redigere e presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci regolamenti ed eventuali codici etico deontologici.

I Consiglieri sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello dei consiglieri il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso.

Il Consiglio delibera con la maggioranza di almeno quattro voti favorevoli.

Delle riunioni è redatto e conservato processo verbale a cura del Presidente.

Qualsiasi Socio ha diritto di accedere al verbale.

Ogni provvedimento del Consiglio Direttivo si conforma ai principi di buona amministrazione, onesta gestione, corretta tenuta della contabilità e rispetto dei vincoli di bilancio.

ART.18 - Presidente. Vice – Presidente

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e sottoscrive gli atti giuridici in nome e per conto dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione secondo le norme del mandato.

Al medesimo, inoltre, è altresì attribuito, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

ART. 19 – Tesoriere – Segretario

Il Tesoriere ha il compito di redigere i rendiconti, consuntivi e preventivi ed ha la responsabilità della custodia del patrimonio associativo.

Il Segretario assolve i compiti amministrativi al medesimo demandati dal Consiglio Direttivo.

ART.20 – Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico è organo tecnico-didattico della Associazione.

Esso è eletto ogni cinque anni dall'Assemblea dei Soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Tecnico ha delega su temi di indirizzo tecnico-didattico e, più precisamente:

- 1) Promuove e organizza le iniziative didattiche e formative per i soci secondo gli scopi dell'Associazione e le delibere dell'Assemblea;
- 2) Gestisce l'albo degli insegnanti e l'albo delle cinture nere;
- 3) Cura iniziative di gemellaggio e collaborazione in Italia e all'estero con omologhe associazioni;
- 4) Contribuisce alla gestione del sito internet dell'Associazione, in relazione ai contenuti tecnici, promuovendone la diffusione, organizzandone e favorendone la partecipazione degli associati;
- 5) Revisiona periodicamente il programma tecnico ed il programma di esami Kyu e Dan;
- 6) Decide in merito alle richieste di riconoscimento di gradi e/o qualifiche di altre organizzazioni;
- 7) Nomina eventuali Commissioni Tecniche per i passaggi di grado;
- 8) Nomina i docenti a stages e seminari formativi;
- 9) Organizza e sovrintende almeno una sessione d'esame l'anno
- 10) Conferisce gradi Kyu e Dan per nomina diretta al di fuori delle sessioni d'esame.

ART. 21 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto, viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi anche fra i non soci (se professionisti in ambito economico-giuridico-contabile) ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO VIII – CONTROVERSIE - GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 22 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nel caso di controversia insorgente tra la stessa ed uno o più soci.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Analoga comunicazione dovrà, comunque, essere inoltrata per conoscenza al Consiglio Direttivo.

L'arbitrato avrà sede in Roma, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

TITOLO IX - ONORIFICENZE

ART.23

Annualmente, il Consiglio Direttivo ed il Direttore Tecnico, congiuntamente, possono decidere di conferire a persone che si sono distinte nella promozione e divulgazione dell'Aikido, che con la loro opera abbiano contribuito spiccatamente all'accrescimento dell'immagine dell'Associazione e della disciplina, speciali attestati di benemerenza, encomi e gradi tecnici "honoris causa".

TITOLO X – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

ART. 24

E' assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO XI – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25

In sede costitutiva i soci fondatori nominano i membri del primo Consiglio Direttivo, del primo Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto, ed il Direttore Tecnico.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.